

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 8 del 19-02-2025

Supplemento n. 41

mercoledì, 19 febbraio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE II	3
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Statuti	4
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (Arezzo)	
MODIFICHE allo STATUTO dell'Unione dei Comuni del Pratomagno Anno 2024. Allegato alla Deliberazione della Giunta dell'Unione N. 47/23.09.2024. Allegato alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione N. 17/29.11.2024.	4

SEZIONE II



UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
(Arezzo)

MODIFICHE allo STATUTO dell'Unione dei Comuni del Pratomagno
Anno 2024

Allegato alla Deliberazione della Giunta dell'Unione N. 47/23.09.2024

Allegato alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione N. 17/29.11.2024

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi associati
- Art. 7 Ulteriori funzioni e servizi comunali
- Art. 8 – (abrogato)
- Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 Funzioni conferite
- Art. 11 Regolazione e verifica dei livelli di efficacia ed efficienza delle gestioni associate

CAPO III - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 Organi di governo dell'Unione
- Art. 13 Composizione del Consiglio
- Art. 14 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 15 Competenze del Consiglio
- Art. 16 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 17 Insediamento del consiglio dopo il suo scioglimento
- Art. 18 Diritti, doveri del consigliere e disciplina dei casi di cessazione da tale carica
- Art. 19 Presidente
- Art. 20 Competenze del Presidente
- Art. 21 Composizione della Giunta
- Art. 22 Competenze della Giunta
- Art. 23 Funzionamento della Giunta
- Art. 24 Dimissioni del sindaco dagli organi collegiali

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

- Art. 25 Principi generali
- Art. 26 Sistemi di gestione
- Art. 27 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 28 Sportello per il cittadino e le imprese
- Art. 29 Segretario dell'Unione
- Art. 30 Personale dell'Unione
- Art. 31 Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana Pratomagno

CAPO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 32 Principi generali
- Art. 33 Finanze dell'Unione
- Art. 34 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 35 Controllo di gestione
- Art. 36 Rendiconto di gestione
- Art. 37 – (abrogato)
- Art. 38 Servizio di tesoreria
- Art. 39 Patrimonio

CAPO VI - DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

- Art. 40 Durata dell'Unione
- Art. 41 Recesso dal vincolo associativo
- Art. 42 Recesso del Comune
- Art. 43 Recesso del comune per partecipazione ad altra unione
- Art. 44 Scioglimento del vincolo associativo
- Art. 45 Scioglimento dell'Unione

Art. 46 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47- Modifiche statutarie

CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Norma finale

Art. 49 Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione dell'Unione

1. I comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna costituiscono, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni, una unione di comuni, di seguito denominata "Unione", per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi.
2. L'Unione è un ente locale con potestà statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Toscana, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia, con altre unioni di comuni, con singoli comuni, istituzioni ed altri organismi pubblici. L'Unione svolge inoltre gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2 Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO".
2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Loro Ciuffenna, via Perugia 2/a. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti sedi e uffici distaccati.
4. Gli organi e i dipendenti dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in sede diversa purché compresa nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 3 Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuove la collaborazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di gestire in forma congiunta funzioni comunali nella prospettiva di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero ambito territoriale di competenza;
 - b) costituisce l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - c) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
 - d) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;
 - e) cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
 - f) promuove lo sviluppo locale e concorre alla salvaguardia e valorizzazione del territorio montano;
 - g) predispone ed attua piani e programmi nelle materie che interessano il territorio montano e realizza gli interventi attuativi delle politiche pubbliche di sviluppo delle zone montane, nonché gli interventi speciali stabiliti in favore dei territori montani dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4 Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:
 - a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza ed il contenimento dei relativi costi, dandone informazione agli utenti mediante la Carta dei servizi;
 - b) cura i rapporti con i comuni che ne fanno parte e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
 - c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- d) promuove la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di rotazione e specializzazione delle professionalità;
- e) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6 Funzioni e servizi associati

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei comuni che ne fanno parte, le seguenti funzioni:
 - a) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) Servizi in materia statistica;
 - c) Funzioni in materia paesaggistica;
 - d) Sportello unico per le attività produttive;
 - e) Valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
 - f) Vincolo idrogeologico urbanistico;
 - g) Ufficio espropri;
 - h) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;
 - i) Concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - j) Centrale unica di committenza;
 - k) Adempimenti connessi al regolamento europeo 2016/679 e Responsabile Protezione dati (Data protector Officer);
 - l) Organismo di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale dipendente.
2. L'Unione esercita, inoltre, in nome e conto dei comuni di Castelfranco Piandiscò e Castiglion Fibocchi la funzione di gestione delle risorse umane concernente il reclutamento e i concorsi ed il trattamento economico del personale.

Art. 7 Ulteriori funzioni e servizi comunali

1. L'Unione può esercitare, in nome e per conto dei comuni che ne fanno parte, le seguenti funzioni e servizi comunali:
 - a) Servizi informatici e digitalizzazione
 - b) Servizio di ricerca e raccolta fondi;
 - c) Catasto, ad eccezioni delle funzioni mantenute allo Stato dalla normative vigente;
 - d) Gestione affari legali e contenzioso.
2. Le funzioni elencate al presente articolo possono essere attivate, per tutti i comuni o per parte di essi, in qualsiasi momento dall'Unione dei Comuni previa adozione di delibera di Giunta dell'Unione approvata con voto unanime alla presenza di tutti i suoi componenti.
3. L'Unione può, inoltre, esercitare tutte le altre funzioni e servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti dall'art.6 e dal presente articolo, per tutti i comuni o anche per parte di essi e attivarli mediante convenzione da approvare da parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli comunali interessati.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo da evitare di lasciare in capo al comune competenze amministrative residuali.

5. Salvo diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai soggetti interessati prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal comune.

Art. 8 – (abrogato)

Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. La convenzione fra l'Unione e i comuni non aderenti è deliberata dalla Giunta dell'Unione, approvata dal Consiglio dell'Unione e sottoscritta dal Presidente.

Art. 10 Funzioni conferite

1. L'Unione esercita per effetto dei provvedimenti adottati dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. n.37/2008 e L.R. n.22/2015 la funzione relativa a Forestazione e gestione Patrimonio agricolo forestale.

Art. 11 Regolazione e verifica dei livelli di efficacia ed efficienza delle gestioni associate

1. La disciplina regolamentare per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati è adottata dalla Giunta dell'Unione.

2. Per ogni funzione esercitata in forma associata mediante l'Unione dei Comuni del Pratomagno sono definiti indici di performance funzionali alla verifica ed alla dimostrazione del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

3. La Giunta dell'Unione approva un regolamento per la disciplina del sistema di monitoraggio e valutazione sul raggiungimento degli obiettivi della gestione associata.

CAPO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. Le deliberazioni degli organi di governo dell'Unione sono pubblicate all'albo pretorio informatico dell'Unione.

Art. 13 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 27 della L.R. n. 68/2011.

2. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Nelle prima seduta successiva all'entrata in carica del consigliere/i si procede alla relativa convalida. In tal caso il consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto provvede alla verifica delle condizioni eleggibilità e compatibilità dei consiglieri. Partecipano alla votazione di convalida anche i consiglieri che subentrano in sostituzione di altro consigliere per qualsivoglia motivo cessato nel corso nel mandato.

6. Decorso il termine di cui al comma 4, se un comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 6.

8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 6.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

Art. 14 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n.68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 15 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

Art. 16 Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Unione. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di almeno un quinto dei consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto.

3. Se si tratta di deliberazioni che riguardano interventi e risorse aggiuntive destinate ai territori montani occorre che le stesse siano assunte con la maggioranza qualificata del voto favorevole dei sindaci che rappresentano la popolazione residente nei comuni montani.
4. Qualora si tratti di deliberazioni di approvazione di convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni di altri soggetti pubblici diversi dagli enti locali la deliberazione è assunta se la maggioranza risulta qualificata dal voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.
5. Nel caso in cui l'Unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze qualificata dal voto favorevole dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
7. Il Presidente convoca il Consiglio nei termini e modi stabiliti con regolamento del Consiglio dell'Unione.
8. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 17 Insediamento del Consiglio dopo il suo scioglimento

1. I comuni provvedono entro 30 giorni dallo scioglimento del consiglio all'elezione dei rappresentanti nel consiglio dell'Unione.
2. Fatti salvi i casi già disciplinati dal legislatore, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti decorso il termine di cui al comma precedente convoca nei 10 giorni successivi la seduta consiliare per provvedere all'insediamento del nuovo consiglio dell'Unione ed alla relativa convalida.
3. Nel caso in cui nel termine di cui al comma 1 non siano stati individuati i rappresentanti si applica l'art.13.6.

Art. 18 Diritti, doveri del consigliere e disciplina dei casi di cessazione da tale carica

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.
2. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012,n.235, il consigliere dell'Unione cessa dal proprio incarico nei seguenti casi:
 - a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla legge regionale n.68/2011;
 - b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
 - c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall'articolo 11 del D.Lgs. 235/2012. La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'Unione ai sensi dell'articolo 13;
 - d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
 - e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;
 - f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;
 - g) dal momento in cui il consiglio dell'Unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 legge regionale n. 68/2011 o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio per oltre cinque sedute senza giustificazione.

3. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione tempestivamente comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

6. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.6.

Art. 19 Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta con proprio atto tra i componenti della stessa a rotazione tra i Sindaci dei comuni associati con il seguente ordine: Comune di Loro Ciuffenna, Comune di Castelfranco Piandiscò, Comune di Castiglion Fibocchi.

2. La durata del mandato del Presidente è di mesi 20 a decorrere dalla data della sua elezione.

3. Il sindaco eletto in sostituzione del sindaco che svolge le funzioni di Presidente dell'Unione, assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

4. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del Presidente o per effetto di altre cause, fino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

5. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione e dura in carica dal momento dell'elezione fino alla scadenza del mandato, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di sindaco.

6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto alla Giunta dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 20 Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

- a) attua gli obiettivi dell'Unione relativamente alle funzioni ed ai servizi attribuiti dai Comuni all'Unione medesima;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato, ed agli obiettivi determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi per le funzioni ed i servizi comunali;
- c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

- e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;
- f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;
- g) può attribuire specifici incarichi ai componenti del Consiglio dell'Unione, per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza e di competenza degli assessori dell'Unione; tali incarichi si sostanziano in attività di approfondimento e di collaborazione, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, a supporto dell'esercizio diretto da parte del Presidente e degli Assessori delle funzioni e delle attribuzioni di loro esclusiva competenza;
- h) comunica entro il termine del 31 gennaio dell'esercizio successivo gli esiti del monitoraggio sugli obiettivi determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi.

Art. 21 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei comuni aderenti, che assumono la carica di assessori ed è presieduta dal Sindaco eletto Presidente dell'Unione.
2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

Art. 22 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti che ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e la L.R. n.68/2011 sono di competenza della Giunta Comunale e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
3. In particolare, la Giunta:
 - a. attua gli indirizzi del Consiglio;
 - b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
 - d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
 - e. adotta gli strumenti di programmazione strategica (piano di gestione di mandato, documento unico di programmazione di cui all'art.170 del D.Lgs. 267/2000) ed operativa (Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art.169 del D.Lgs. 267/2000);
 - f. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
 - g. adotta gli atti di cui agli articoli 9, 11;
 - h. con atti assunti dalla maggioranza dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 9;
 - i. approva il piano di successione di cui all'art. 46;
 - j. delibera sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.
4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera h), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.
5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 23 Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente statuto, sono validamente adottate con la maggioranza assoluta.
2. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 24 Dimissioni del Sindaco dagli organi collegiali

1. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dagli articoli 26, commi 4 e 35 della legge regionale n.68/2011.
2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013. Il Sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della LR 68/2011. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell'articolo 36, comma 3 bis della LR 68/2011.
3. La cessazione dalla carica di sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 25 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.
3. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
4. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.
6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini oltre che mediante l'uso di strumenti informatici anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione internazionalmente riconosciuti.
7. Il ricorso ad incarichi e consulenza per la gestione di funzioni associate è subordinato al preventivo accertamento dell'indisponibilità di personale in servizio presso l'ente oltre che all'impossibilità di reperire risorse umane mediante comando o distacco di dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, salvo che le funzioni o i servizi attribuiti dai Comuni all'Unione non siano mai state svolte dai Comuni medesimi.

Art. 26 Sistemi di gestione

1. L'Unione adotta i sistemi di gestione che ritiene più adeguati alla propria missione istituzionale, preferibilmente riconosciuti a livello internazionale. Per sistemi di gestione si intendono metodi organizzativi relativi a specifici ambiti operativi dell'Ente (qualità, ambiente, energia, sicurezza, etica, gestione forestale) diretti a garantire l'efficienza delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente.
2. La Giunta dell'Unione adotta apposito regolamento per la disciplina dei sistemi di gestione al fine di verificarne periodicamente l'efficacia.
3. Gli standard dei servizi attribuiti dai Comuni gestiti dalla Unione sono enunciati nella carta dei servizi di cui all'art.4 del presente statuto.
4. La carta dei servizi è approvata dal Consiglio dell'Unione.
5. La carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso il quale viene dimostrata la ratio che ha giustificato la costituzione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno la quale può essere riepilogata nel modo seguente:
 - a) Capacità progressiva di reperire finanziamenti da destinare al territorio;
 - b) Potenziamento dell'offerta di servizi al cittadino in termini di quantità e qualità;
 - c) Economie di scala congiuntamente al miglioramento dei livelli di qualità e quantità dei servizi.
6. La Giunta si impegna a dare ampia informazione sugli standard dei servizi al Consiglio dell'Unione ed all'utenza mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 27 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:
 - a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
 - d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
 - f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato in conformità a quanto previsto dall'art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Art. 28 Sportello per il cittadino e le imprese

1. Presso ogni comune è garantito il funzionamento di uno sportello per il cittadino e le imprese deputato a fornire servizi di informazione, ricezione domande ed istanze relativi a procedimenti attinenti servizi e funzioni comunali gestiti dall'Unione dei comuni in forma associata.
2. Tali sportelli potranno essere attivati presso gli urp comunali. In tal caso l'attività degli sportelli non potrà comportare lo svolgimento di compiti gestionali.

Art. 29 Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione di comuni, sentita la Giunta, si avvale del segretario di uno dei comuni facenti parte dell'Unione.
2. La durata dell'incarico al segretario non può eccedere la durata del mandato del Presidente che ha conferito l'incarico.

3. Il segretario, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali dal decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, roga nell'interesse dell'unione gli atti ed i contratti di cui sia parte l'Unione e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone ove necessario le sottoscrizioni.

Art. 30 Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:
 - a) dipendenti trasferiti dai comuni partecipanti;
 - b) in via residuale e solamente nei casi previsti dalle normative vigenti, dipendenti reclutati direttamente dall'ente.
2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.
3. La Giunta, al fine di far fronte al trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco o comando di personale ai comuni partecipanti.
4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del sindaco del comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 31 Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana Pratomagno

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti di cui al CCNL comparto regioni e autonomie locali, al CCNL "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" (l.r. 39/2000) e al CCNL "Quadri e gli Impiegati Agricoli" - della soppressa Comunità montana Pratomagno o trasferito dalla Provincia di Arezzo ai sensi della l.r. 22/2015 e successive modificazioni.

CAPO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 32 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 33 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) proventi dei servizi pubblici;
 - i) proventi dei beni dell'Ente;
 - j) rendite patrimoniali;
 - k) alienazione di beni patrimoniali;
 - l) accensione di prestiti;
 - m) prestazioni per conto di terzi;

n) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario, provvede con deliberazione unanime della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. Nella individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio di funzioni e con l'espletamento dei servizi comunali e di quelle relative alle spese generali di funzionamento dell'Unione. I costi direttamente correlati all'esercizio delle funzioni o dei servizi sono a carico dei comuni per i quali l'Unione svolge la funzione stessa o il servizio.

5. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente. Tutti i comuni facenti parte dell'Unione partecipano alle spese generali di funzionamento dell'Unione, comprese quelle per l'esercizio della funzione "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo necessaria al funzionamento dell'ente. Il riparto dei costi a carico dei comuni, con le modalità previste dal controllo di gestione e al netto dei costi a carico delle deleghe regionali e di comuni non aderenti all'unione ma che ricevono servizi tramite convenzione, avviene in base a criteri di ripartizione delle spese per ciascuna funzione o servizio associato fissati con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

6. Le risorse provenienti dai contributi di cui all'art. 90 della legge regionale n.68/2011 e le altre provenienti da trasferimenti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, devono essere destinate esclusivamente alla gestione delle funzioni e servizi comunali esercitati dall'Unione.

7. Per lo svolgimento delle funzioni conferite l'Unione si avvale delle risorse di cui al comma 2 lett. f).

Art. 34 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio di previsione finanziario è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 162 del decreto legislativo n.267/2000.

3. Il bilancio annuale è corredato dai documenti di programmazione strategica di cui all'art.151 del decreto legislativo n.267/2000.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente trasmette ai consigli comunali una relazione attestante lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'annualità in corso. Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo il Presidente invia ai consigli comunali una relazione sullo stato finale dell'attuazione dei programmi e progetti.

Art. 35 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali nei termini di legge.

Art. 37 – (abrogato)

Art. 38 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 39 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili, mobili registrati e immobili iscritti nell'inventario.
2. Il patrimonio deve essere gestito in conformità alla legge e con criteri di imprenditorialità.
3. L'attività di conservazione del patrimonio deve essere improntata a dinamicità in relazione al mutare delle esigenze della gestione dell'Unione nel suo complesso.

CAPO VI - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 40 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, fatta salva la facoltà di scioglimento della stessa.
2. La facoltà di scioglimento dell'Unione non può essere esercitata prima del decorso del termine di cinque anni calcolati con effetto dalla data di costituzione dell'Unione dei comuni del Pratomagno.

Art. 41 Recesso dal vincolo associativo

1. Un comune non può recedere dal vincolo associativo per una determinata funzione prima che siano decorsi almeno tre anni dall'attivazione della gestione in forma associata, salvo diversa determinazione approvata all'unanimità dalla Giunta dell'Unione.
2. Per attivare il procedimento di recesso il sindaco del comune che intende recedere dovrà inoltrare al Presidente dell'Unione apposita istanza corredata di copia conforme della deliberazione con cui il consiglio comunale ha deciso di recedere dal vincolo associativo.
3. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza il Presidente convoca la Giunta dell'Unione per la presa d'atto dell'avvio del procedimento di recesso.
4. Entro 30 giorni dalla presa d'atto la giunta predispone lo schema di accordo per la disciplina degli effetti del recesso e la definizione dei rapporti fra il comune recedente e l'Unione relativamente alla funzione associata per cui è stato esercitato il diritto di recesso. Tale schema dovrà essere corredata del parere favorevole del revisore dei conti dell'Unione oltre che dei pareri tecnici amministrativi di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
5. Tale accordo dovrà disciplinare le modalità di rientro o diversa assegnazione del personale che il comune recedente aveva trasferito/comandato/distaccato per la gestione associata, oltre alla definizione e successione dei rapporti economico-patrimoniali-finanziari in funzione della garanzia della continuità amministrativa. Nell'accordo dovranno altresì essere disciplinate la titolarità e le modalità di gestione dei procedimenti amministrativi in itinere e del contenzioso giudiziale e amministrativo in essere.
6. Nel caso in cui non vi sia unanimità riguardo all'approvazione di tale accordo il Presidente avvia in seno alla giunta un procedimento di concertazione fra i sindaci del contenuto dello stesso tendente al raggiungimento dell'unanimità.
7. Nel caso in cui nei 60 giorni successivi il Presidente non raggiunga tale obiettivo la giunta potrà deliberare a maggioranza dei suoi componenti.
8. L'accordo verrà successivamente presentato al consiglio dell'Unione per l'approvazione definitiva nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione giuntale.
9. L'accordo sarà efficace al momento della raggiunta esecutività della deliberazione consiliare.
10. L'Unione dovrà avviare entro il termine di 20 giorni dalla data di cui al comma precedente il procedimento per le modifiche statutarie che si dovessero rendere necessarie.

Art. 42 Recesso del Comune

1. Il comune partecipante all'Unione può recedere dalla stessa in qualsiasi momento, e comunque non prima di tre anni dalla data di costituzione.
2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) il comune che intende recedere assume una deliberazione consiliare con la maggioranza richiesta dall'art.6 TUEL, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
 - b) il sindaco del comune che intende recedere comunica contestualmente tale volontà al Presidente dell'Unione e ai sindaci degli altri comuni;
 - c) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
 - d) il Consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta dall'art.6 TUEL, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione;
 - e) Nel caso in cui il comune recedente confermi la propria volontà il Sindaco del Comune interessato effettuerà la formale comunicazione alla Giunta regionale dell'intenzione di recedere per l'attivazione della procedura di cui all'art. 50 della legge regionale n. 68/2011. Alla comunicazione è allegata la deliberazione del consiglio comunale di recesso. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con propria deliberazione prende atto di quanto espresso dal sindaco.
3. Per la disciplina del recesso si applicano i commi da 3 a 8 dell'art.41. Il recesso sarà efficace dalla data dal primo gennaio dell'anno successivo all'assunzione della delibera consiliare definitiva di recesso, fatte salve le ipotesi e condizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale nell'ambito della procedura di cui art. 50 legge regionale n.68/2011.
4. Successivamente si procederà alle modifiche ricognitive dello statuto ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge regionale n. 68/2011.

Art. 43 Recesso del comune per partecipazione ad altra unione

1. Se un comune intende recedere dall'Unione per costituire o partecipare ad altra unione di comuni i termini del procedimento di cui all'art.40 sono dimezzati.

Art. 44 Scioglimento del vincolo associativo

1. I comuni possono stabilire di sciogliere un vincolo associativo per una determinata funzione non prima che siano decorsi almeno tre anni dall'attivazione della gestione in forma associate.
2. Tale procedimento deve essere attivato a richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni aderenti al vincolo. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia conforme delle relative deliberazioni consiliari.
3. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente il Presidente convoca la Giunta dell'Unione per la presa d'atto dell'avvio del procedimento di scioglimento del vincolo associativo per una determinata funzione.
4. Entro 30 giorni dalla presa d'atto la giunta predispone lo schema di accordo per la disciplina degli effetti dello scioglimento del vincolo e la definizione dei rapporti fra i comuni e l'Unione relativamente alla funzione associata per cui è stata richiesta la cessazione del vincolo associativo. Tale schema dovrà essere corredato del parere favorevole del revisore dei conti dell'Unione oltre che dei pareri tecnici amministrativi di cui all'art. 49 TUEL.
5. Tale accordo dovrà disciplinare le modalità di rientro o diversa assegnazione del personale che i comuni avevano trasferito/comandato/distaccato per la gestione associata, oltre alla definizione e successione dei rapporti economico-patrimoniali-finanziari in funzione della garanzia della continuità amministrativa. Nell'accordo dovranno essere disciplinati anche i rapporti successivi inerenti la gestione dei procedimenti amministrativi in itinere oltre al contenzioso giudiziale ed amministrativo in essere.

6. Nel caso in cui non vi sia unanimità riguardo all'approvazione di tale accordo il Presidente avvia in seno alla giunta un procedimento di concertazione fra i sindaci del contenuto dello stesso tendente al raggiungimento dell'unanimità.

7. Nel caso in cui nei 60 giorni successivi il Presidente non raggiunga tale obiettivo la giunta potrà deliberare lo scioglimento del vincolo associativo a maggioranza dei suoi componenti.

8. L'accordo verrà successivamente presentato al consiglio dell'Unione per l'approvazione definitiva nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione giunta.

9. L'accordo sarà efficace solo dopo la definizione del procedimento per le necessarie modifiche statutarie, da avviarsi contestualmente alla procedura di scioglimento del vincolo associative.

Art. 45 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione informa i comuni dell'avvenuto avvio del procedimento;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta dall'art.6 del TUEL, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione informa di ciò i sindaci che provvederanno alla comunicazione alla Giunta regionale per l'attivazione della procedura di cui all'art. 50 della legge regionale n.68/2011.

4. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto dalla data indicata dai Comuni, fatte salve le ipotesi e condizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale art. 50 legge regionale n.68/2011.

Art. 46 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Dopo la comunicazione di cui al precedente comma 3 art. 45, il Presidente dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano di successione sulla base dei seguenti criteri:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente impiegato per lo svolgimento delle funzioni e servizi assegnati e/o conferiti sarà trasferito agli enti che assumeranno la gestione di tali funzioni e servizi;

b) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:

- in via prioritaria in base ad accordo fra comuni appartenenti alla disciolta unione concluso sulla base delle concrete esigenze organizzative dei singoli enti;

- in via di subordine e in caso di mancato accordo entro 90 giorni dalla deliberazione di scioglimento assunta dal consiglio dell'Unione, il personale è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato ed in proporzione alla consistenza delle singole dotazioni organiche;

c) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione opera nei confronti dell'ente che risulterà titolare delle funzioni o del servizio relativamente al quale il rapporto attivo o passivo si è instaurato;

d) il patrimonio acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- competenza territoriale;

- destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento delle funzione o servizio individuata sulla base di un apposito piano di ricognizione;
 - e) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati in relazione alla loro destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento di una funzione o servizio;
 - f) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:
 - in via prioritaria in base ad accordo fra i comuni appartenenti alla disciolta Unione;
 - correlazione con una funzione o servizio in caso di mancato accordo nei termini di cui al comma 2 lett.b);
 - g) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.
2. Il piano di successione, corredato dal parere favorevole del revisore oltre che dei pareri di cui all'art. 49 TUEL è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità.
3. Nel caso in cui non vi sia l'Unanimità il presidente promuove un percorso di concertazione fra i sindaci tendente al raggiungimento dell'Unanimità.
4. Nel caso in cui nei 90 giorni successivi all'avvio del procedimento di concertazione il Presidente non raggiunga tale obiettivo si applica l'art. 22 comma 4.

CAPO VII - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47- Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.
2. L'iniziativa per le modifiche statutarie, salvo quanto previsto per le modifiche ricognitive, spetta ad ogni Sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca la Giunta dell'Unione che delibera all'unanimità in ordine alla proposta di modifica dello Statuto.
3. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la proposta di modifica viene inviata dal Presidente entro 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione ai consigli comunali per l'approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti. I consigli comunali procederanno all'esame della proposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.
4. I comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i comuni non si sono espressi con deliberazioni conformi dei rispettivi consigli comunali, la Giunta dell'Unione, può ritirarla o modificarla. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Consiglio dell'Unione approva la modifica con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'Unione. Il Presidente dell'Unione concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria dispone la pubblicazione dell'atto sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e la trasmissione al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Unione.
5. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo comune sia dalla gestione di alcune delle funzioni sia dall'Unione sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione. Alla deliberazione ricognitiva è allegato il testo coordinato dello statuto. La deliberazione è comunicata ai comuni partecipanti. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e riporta gli estremi della deliberazione della Giunta dell'Unione e la data di entrata in vigore.

CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 68/2011.

Art. 49 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione della deliberazione del Consiglio che lo approva.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**